

## ALLEGATO TECNICO

<b>Identificazione del Complesso IPPC</b>	
Ragione sociale	<b>ZUCCHETTI GIOVANNI &amp; FIGLI S.R.L.</b>
Sede Legale	Via Levate, 37 - 24046 – OSIO SOTTO (BG)
Sede Operativa	Via Levate, 37 - 24046 – OSIO SOTTO (BG)
Codice e attività IPPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane: 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</li> <li>• 5.3. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività: 2) pretrattamento di rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;</li> </ul>
Attività non IPPC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi;</li> <li>• recupero di rifiuti di: carta (R3), legno (R3) e metalli (R4); selezione, cernita, adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi (D13 e R12);</li> <li>• commercio all'ingrosso di materiali recuperati conformi a quanto stabilito dall'art.184 del D.Lgs. 152/2006 e altri materiali;</li> <li>• trasporto merci su strada;</li> </ul>
Modifiche richieste	Stoccaggio del rifiuto individuato dal codice EER 150106 anche nella zona 23
Aggiornamento	Aggiornamento dell'attività al Decreto 22 settembre 2020, n. 188 avente per oggetto <i>“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”</i>

## **INDICE**

<b>A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE.....</b>	<b>3</b>
<b>B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI .....</b>	<b>5</b>
<b>E. QUADRO PRESCRITTIVO .....</b>	<b>8</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>10</b>

## A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

### È aggiunto il seguente paragrafo

#### **A.0.3 Modifiche non sostanziali all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i. e adeguamento al D.M. 188/2020**

Con nota agli atti provinciali prot. n. 20897 del 06/04/2022, successivamente integrata con nota in atti provinciali prot. n. 25692 del 02/05/2022, la ditta Zucchetti Giovanni & Figli S.r.l. ha inoltrato Comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i.

La modifica comunicata dalla Ditta consiste esclusivamente nel poter stoccare il rifiuto individuato dal codice EER 150106, che è già possibile stoccare anche in altre zone poste allo scoperto, anche nella zona 23, senza aumentare la quantità di rifiuti stoccabili in detta zona né modificare le modalità di stoccaggio in essa consentite.

Con nota provinciale prot. n. 26150/EG del 04/05/2022, ritenendo che:

- *“dalle varianti richieste non siano da attendersi notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, condividendo, pertanto, le valutazioni della Ditta”;*
- *“ai sensi della D.G.R. n. 4268 del 08/02/2021, le modifiche siano riconducibili a modifiche non sostanziali che possono comportare l’aggiornamento dell’autorizzazione”;*

è stato comunicato l’avvio del procedimento volto all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i. rilasciata alla Ditta.

A seguito della nota provinciale prot. n. 26150/EG del 04/05/2022, con nota in atti al prot. 29202 del 17/05/2022, ATO Ufficio D’Ambito di Bergamo ha trasmesso il parere di Uniacque SpA nel quale è riportato che *“in base a quanto dichiarato dalla ditta la modifica proposta non comporta alcuna variazione rispetto alle caratteristiche degli esistenti scarichi idrici decadenti dall’insediamento, ai sistemi di trattamento e rispettivi recapiti”*.

#### *Adeguamento ai criteri del D.M. 188/2020*

Il 24.02.2021 è entrato in vigore il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 avente per oggetto *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

Detto Regolamento prevede che:

- il *«produttore di carta e cartone recuperati»* (il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone), ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al medesimo regolamento, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore dello stesso, debba presentare all’autorità competente un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- nelle more dell’adeguamento di cui al punto precedente, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati, per gli scopi specifici di cui all’articolo 4, se presentano caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestati mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell’articolo 5 del medesimo Decreto.

La Ditta, ai fini della prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti in parola, ha presentato l’istanza di aggiornamento nei termini previsti.

Dalle verifiche condotte sulla documentazione trasmessa emerge che la Ditta:

- è adeguata al D.M. 22 settembre 2020, n. 188 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- è in possesso di Certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015;
- ha dichiarato:

- di aver redatto il manuale della qualità tenendo conto di quanto previsto all'art. 6 comma 1 del D.M. 188/2020; comprensivo pertanto:
  - di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
  - del piano di campionamento;
- che la procedura completa è disponibile presso l'impianto;
- di aver predisposto il modello di dichiarazione di conformità di cui all'art. 5 del D.M. 188/2020;
- in adeguamento al DM 188/2020, non saranno sottoposti alle operazioni R3 per il recupero di carta e cartone i seguenti rifiuti: 170904, 191212, 200307;
- che per il codice EER 030307 la sussistenza delle condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuti sulla base dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 è stata valutata nell'ambito del procedimento di riesame dell'A.I.A. (non ancora concluso).

In relazione ai codici EER sottoposti alle operazioni di recupero R3 di carta e cartone non ricompresi nel D.M. 188/2020:

- si dà atto dell'esclusione dei seguenti codici: 170904, 191212, 200307;
- per il codice EER 030307 la valutazione per la cessazione della qualifica di rifiuti sulla base dell'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 troverà definizione nell'ambito del procedimento riesame dell'A.I.A. avviato con nota provinciale prot. n. 46714 del 11/08/2021.

L'ufficio ritiene, quindi, di procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Ditta in riferimento:

- alla possibilità di stoccare il rifiuto individuato dal codice EER 150106 anche nella zona 23, senza aumentare la quantità di rifiuti stoccabili in detta zona né modificare le modalità di stoccaggio in essa consentite;
- all'adeguamento dell'impianto al D.M. 188/2020.

Si procede, altresì, ad allineare alcune prescrizioni presenti nei provvedimenti già rilasciati alla Ditta alle più recenti formulazioni definite per altri impianti che svolgono operazioni analoghe.

Nel seguito sono riportate le parti aggiornate dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 29/10/2015 e s.m.i. in conseguenza al recepimento della modifica e dell'adeguamento al D.M. 188/2020.

**Nel paragrafo “A 2. Stato autorizzativo ed autorizzazioni sostituite dall’AIA” la “Tabella A6 – Certificazioni” è sostituito dalla seguente:**

Settore	Norme di riferimento	Estremi Provvedimento	Data di scadenza
Sistema Gestione Ambientale	UNI EN ISO 14001:2004	Certificato n. 16027 Emissione corrente del 28/01/2020	29/01/2023
SISTEMA GESTIONE	Regolamento U.E. n. 333/2011	Certificato n. 17292 Emissione corrente del 23/01/2020	22/01/2023
SISTEMA GESTIONE	Regolamento U.E. n. 715/2013	Certificato n. 20259 Emissione corrente del 23/01/2020	22/01/2023
SISTEMA GESTIONE	UNI EN 9001	Certificato n. 52293 Emissione corrente del 08/07/2021	07/07/2024

**Tabella A6 – Certificazioni**

## B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Il titolo del capitolo "B.2 Gestione di particolari tipologie di rifiuti" è sostituito come segue: "Gestione di particolari tipologie di rifiuti".

Al termine del capitolo "Gestione di particolari tipologie di rifiuti" è inserito il seguente paragrafo:

Linea Recupero Carta secondo i disposti del D.M. 188/2020 (R13 R3 e R12)

I rifiuti in ingresso, dopo le operazioni di pesatura ed il controllo documentale (formulario di identificazione rifiuto, autorizzazione al trasporto, omologazione del rifiuto), sono scaricati nell'area di conferimento, dove avviene il controllo dei rifiuti conferiti, e successivamente stoccati nelle apposite aree. Qualora l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo ne rilevino la necessità sono svolti controlli supplementari, anche analitici. Nel caso di controlli analitici, svolti da laboratorio accreditato, su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

<b>Parametri</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valori limite</b>
<b>Formaldeide</b>	% in peso	< 0,1
<b>Fenolo</b>	% in peso	< 0,1
<b>Nonilfenoli (NP)</b>	% in peso	< 0,1
<b>Nonilfenolietossilati (NPE)</b>	% in peso	< 0,1

Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti (cod. EER):

- a) 150101 imballaggi di carta e cartone;
- b) 150105 imballaggi compositi;
- c) 150106 imballaggi in materiali misti;
- d) 200101 carta e cartone;
- e) 191201 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
- f) 030308 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.

Non sono comunque ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso garantisce il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

In ogni caso:

- 1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone avviene sotto il controllo di personale qualificato il quale:
  - provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);
  - rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto costituito da carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;

- 2) qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone o rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
- 3) quando i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, questa è dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti;
- 4) l'area in cui sono depositati i rifiuti di carta e cartone non consente la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine possono essere utilizzati muri di contenimento, new jersey o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
- 5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
- 6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni e riceve un addestramento idoneo.

*I rifiuti di carta e cartone sono messi in riserva R13 nell'apposite aree funzionali in attesa di essere sottoposti a ciclo di lavorazione R12 o R3.*

*Il ciclo di trattamento è il medesimo sia per le operazioni R12 sia per le operazioni R3, con la sola eccezione, per l'operazione R3, della verifica di rispondenza alle specifiche previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188.*

*Il ciclo di trattamento è articolato nelle seguenti fasi:*

1. controllo dei rifiuti in ingresso;
2. separazione e cernita manuale e/o meccanica mediante ragno caricatore finalizzate all'eliminazione di impurezze e di materiali estranei (quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino, plastiche, ecc....) (R3/R12);
3. verifica rispondenza del materiale cartaceo alle specifiche previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188 (solo R3);
4. adeguamento volumetrico ed imballo tramite la pressa idraulica orizzontale (R4/R12).

*Il rifiuto in uscita dal ciclo R12 è stoccato in messa in riserva R13 nelle specifiche aree funzionali in attesa di essere avviato, ad impianti terzi debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/2006, accompagnato dal relativo formulario d'identificazione.*

*Dal ciclo di recupero R3 decadono:*

- a) sostanze e oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., rispondenti alle specifiche previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188 per essere utilizzati per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 del medesimo Decreto (cessione diretta o tramite commercianti);
- b) eventuali materiali di carta e cartone non conformi alle specifiche previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188 da stoccare in messa in riserva R13 nelle specifiche aree funzionali in attesa di essere avviati, ad impianti terzi debitamente autorizzati al completamento del ciclo di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., accompagnati dal relativo formulario d'identificazione.

*Le sostanze e gli oggetti conformi a quanto stabilito dall'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006, costituiti da carta e cartone, saranno depositati presso l'impianto per un periodo massimi di 12 mesi.*

*Il lotto prodotto sarà pari ad un quantitativo di carta e cartone recuperati in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione coincide con la quantità di carta e cartone recuperati, di una determinata qualità, caricata sul mezzo di trasporto.*

*La dichiarazione di conformità sarà emessa prima della commercializzazione del lotto o di parti di esso.*

*Le verifiche sulla carta e cartone recuperati sono effettuate in conformità a quanto previsto dal D.M. 188/2020.*

*Il materiale classificato End Of Waste viene imballato in frazioni omogenee, a seconda della classificazione attribuita in base alla normativa UNI 643:2014.*

*L'accertamento di conformità ai requisiti avviene con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso ed è effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001. Il prelievo dei campioni avviene secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.*

*La Ditta:*

- *emetterà la dichiarazione di conformità al D.M. n. 188/2020 che sarà:*
  - *inviata, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, alla Provincia di Bergamo e ad ARPA – Dipartimento di Bergamo;*
  - *conservata, presso l'impianto di produzione mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.*

*La dichiarazione di conformità sarà emessa prima della commercializzazione del lotto o di parti di esso. Il materiale non sarà identificato come prodotto da EoW prima che venga prodotta la dichiarazione di conformità.*

- *conserverà presso l'impianto secondo le tempistiche previste ai sensi del D.M. n. 188/2020 un campione di carta e cartone recuperati in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.*

*Qualora al termine delle operazioni di recupero non sia possibile attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs n.152/2006 l'operazione è ricondotta all'operazione di recupero R12.*

**Nella "Tabella B1 - Rifiuti in ingresso" del paragrafo "B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell'installazione" è eliminata l'operazione di recupero R3 sui seguenti codici EER: 030307; 170904, 191212 e 200307**

**Nella “Tabella B2 – Aree operative” del paragrafo “B.1 Descrizione delle operazioni svolte e dell’installazione” le righe 4, 5, 6, 11, 14, 23 e 30 sono sostituite come segue:**

N. zona	Area [m <sup>2</sup> ]	Volume [m <sup>3</sup> ]	Quantità [t]	Operaz.	Codici CER	Modalità di stoccaggio
4	91	300	150	stoccaggio dei rifiuti costituiti di carta e cartone che hanno subito tutte le operazioni di recupero indicate nel D.M. 188/2020 in attesa di emissione di certificazione di conformità (operazione residuale R3)		5 (imballate)
5	57	200	100	stoccaggio dei rifiuti costituiti di carta e cartone che hanno subito tutte le operazioni di recupero indicate nel D.M. 188/2020 in attesa di emissione di certificazione di conformità (operazione residuale R3)		5 (imballate)
6	191	1.000	500	stoccaggio dei rifiuti costituiti di carta e cartone che hanno subito tutte le operazioni di recupero indicate nel D.M. 188/2020 in attesa di emissione di certificazione di conformità (operazione residuale R3)		5 (imballate)
11	58	100	50	stoccaggio dei rifiuti costituiti di carta e cartone che hanno subito tutte le operazioni di recupero indicate nel D.M. 188/2020 in attesa di emissione di certificazione di conformità (operazione residuale R3)		5 (imballate)
14	146	240	120	stoccaggio dei rifiuti costituiti di carta e cartone che hanno subito tutte le operazioni di recupero indicate nel D.M. 188/2020 in attesa di emissione di certificazione di conformità (operazione residuale R3)		5 (imballate)
23	81	90	100	R12M R13	101112 150103 150104 150106 150107 160120 160304 160306 170201 170202 191205 191207 200102 200138	2, 4
30	76	200	100	stoccaggio dei rifiuti costituiti di carta e cartone che hanno subito tutte le operazioni di recupero indicate nel D.M. 188/2020 in attesa di emissione di certificazione di conformità (operazione residuale R3)		5 (imballate)

## **E. QUADRO PRESCRITTIVO**

**Nel capitolo “E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata” del paragrafo “E.5 Rifiuti” la prescrizione XXIII è sostituita come segue:**

XXIII) i rifiuti in uscita da un’operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale. E’ consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un’operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all’operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l’operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all’ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14.

**Al capitolo “E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata” del paragrafo “E.5 Rifiuti” sono inserite le prescrizioni XLII)bis, XLII)ter e XLII)quater:**

XLII)bis prima della ricezione dei rifiuti all’impianto deve essere verificata l’accettabilità degli stessi mediante verifica in riferimento al Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs: Persistent Organic Pollutants) in relazione al ciclo da cui derivano i rifiuti. Le modalità di verifica adottate dovranno essere documentate e rese disponibili all’autorità di controllo;

- XLII)ter il materiale ottenuto dall'operazione di recupero R3 dei rifiuti di carta e cartone non potrà essere identificato come prodotto EoW rispondente alle specifiche previste dal D.M. 22 settembre 2020, n. 188 prima che venga prodotta la dichiarazione di conformità;
- XLII)quater la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dal D.M. n. 188 del 22.09.2020 avente oggetto "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i."

**Al capitolo "E.5.3 Prescrizioni generali" del paragrafo "E.5 Rifiuti" sono inserite le seguenti prescrizioni:**

- LXIV) a conclusione dei lavori inerenti le modifiche all'installazione (anche relativi a parti funzionali) approvate a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. datata prot. n. 20897 del 06/04/2022, successivamente integrata, la Ditta dovrà comunicare la fine dei lavori a Provincia di Bergamo, Comune di Osio Sopra ed ARPA;
- LXV) entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui al punto LXII del capitolo "E.5.3 Prescrizioni generali" devono essere aggiornate le procedure della sorveglianza radiometrica;
- LXVI) l'individuazione di quanto depositato nelle diverse aree funzionali dell'impianto dovrà essere assicurata in ogni momento tramite l'utilizzo di apposita cartellonistica indicante la natura del rifiuto/materiale presente;
- LXVII) i rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a controllo radiometrico per verificarne l'assenza di radioattività e l'ammissibilità all'impianto;
- LXVIII) la Ditta deve svolgere l'attività di sorveglianza radiometrica sui materiali secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado;
- LXIX) dovranno essere rispettate le disposizioni del D.Lgs 101/2020 e s.m.i. in materia di sorveglianza radiometrica;
- LXX) le procedure di cui sopra devono contenere almeno i seguenti elementi:
- descrizione della strumentazione utilizzata:
    - tipologia (portatile o fissa) e caratteristiche tecniche;
    - periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento;
    - solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura;
  - ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
  - modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
  - modalità di svolgimento dei controlli;
  - criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
  - modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
  - tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- LXXI) le azioni da svolgere in caso di anomalia radiometrica devono essere descritte nelle procedure che devono contenere almeno i seguenti elementi:
- individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
  - individuazione delle aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico;
  - azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
  - criteri e modalità di attivazione dell'EQ da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'EQ;
  - valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'EQ;
  - indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dal D.L.gs 101/2020 e s.m.i.;

- LXXII) le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse;
- LXXIII) la Ditta deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controllo ed il numero di controlli “falsi positivi”, secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme;
- LXXIV) l’esecuzione della sorveglianza radiometrica sui rifiuti metallici in ingresso all’impianto deve essere riportata nella casella “annotazioni” del registro di c/s o del formulario di trasporto relativi al carico in questione (ad esempio mediante apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività, e firma dell’operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso);

**Nel paragrafo “E.6 Ulteriori prescrizioni” la prescrizione VIII) è sostituita come segue:**

VIII) devono essere rispettati, per quanto applicabili, il Regolamento (CE) 18 dicembre 2006, n. 1907/2006 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE” e il Regolamento (CE) 16 dicembre 2008, n. 1272/2008 avente per oggetto “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)”. La documentazione relativa agli adempimenti REACH deve essere tenuta presso l’impianto a disposizione per i successivi controlli

**ALLEGATI**

**Riferimenti planimetrici**

CONTENUTO PLANIMETRIA	SIGLA e data
Planimetria con attività IPPC	Tavola All 5 rev 6 del 29/03/2022

Responsabile del Procedimento - p.ch. Eleonora Gherardi -	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate</i>
Il Responsabile del Servizio - Ing. Giorgio Novati -	
IL DIRIGENTE - Dott. Ing. Sara Mazza -	